

Allegato "A"

al n. 104.341 di Repertorio

N. 25422 d'Ordine

## **STATUTO**

Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo  
– del Mandamento di Venezia

### **TITOLO I**

#### **IDENTITA', FINALITA', VALORI**

#### **E PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI**

##### **Art. 1**

##### *Denominazione ed Identità*

1. L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – del Mandamento di Venezia, di seguito denominata "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario" ovvero "Confcommercio Ascom Venezia" ovvero con denominazione siglabile nelle modalità che potranno essere determinate con delibera del Consiglio, salvo ratifica della Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Venezia relativamente alla compatibilità con il logo Confederale, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Essa è espressione unitaria delle aziende di cui al successivo art. 3 operanti nel comune di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario.
2. L'Associazione mandamentale autonoma di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario si riconosce, tramite "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Venezia" nella "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali e provinciali.
3. L'Associazione mandamentale aderisce alla Confcommercio –Imprese per l'Italia Provincia di Venezia, di seguito chiamata Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia, Organizzazione che rappresenta in via esclusiva e diretta la Confcommercio a livello provinciale, il cui statuto accetta in ogni sua parte.
4. L'Associazione mandamentale opera in armonia con i principi statutari della Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze all'interno del sistema organizzativo mandamentale.
5. L'Associazione rappresenta in via esclusiva la Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia all'interno del territorio di cui all'articolo 3.

6. E' compito primario degli Organi Dirigenti dell'Associazione esaminare e dibattere tutti i principi di unità ed operatività sindacale che derivano dalle decisioni della Confcommercio-Italia per l'Imprese Unione Venezia e, nel rispetto della propria autonomia, uniformare la propria azione alle direttive sindacali della Confcommercio- Imprese per l'Italia Unione Venezia stessa.
7. Confcommercio- Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario si impegna altresì al pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità concordate con "Confcommercio- Imprese per l'Italia Unione Venezia".
8. Confcommercio- Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
9. Confcommercio- Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio- Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni legittimate da "Confcommercio- Imprese per l'Italia Unione Venezia" e sono condizionate alla appartenenza al sistema confederale.
10. Confcommercio- Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale e quello provinciale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di Confcommercio- Imprese per l'Italia Unione Venezia dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

## **Art. 2**

### *Sede e durata*

1. Confcommercio- Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario ha sede in Venezia (VE), Sestiere San Polo n. 2169 ed ha durata illimitata.

## **Art. 3**

### *Ambiti di Rappresentanza*

1. Confcommercio- Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza mandamentale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi e, più in generale, di ogni soggetto datore di lavoro con o senza fini di lucro, con sede od unità locali nel mandamento di Venezia

Centro Storico, Isole ed Estuario, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.

2. Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

#### **Art. 4**

##### *Principi e Valori Ispiratori*

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
  - a. la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
  - b. il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
  - c. la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
  - d. l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
  - e. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
  - f. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
  - g. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
  - h. la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
  - i. l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

#### **Art. 5**

##### *Scopi e Funzioni*

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario:
  - a. promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
  - b. tutela e rappresenta a livello mandamentale le imprese, le attività

professionali, i lavoratori autonomi e gli altri datori di lavoro associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo mandamentale;

- c. valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d. organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori e ai datori di lavoro associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e. presta agli associati che lo richiedano, e dietro corresponsione di un contributo integrativo associativo determinato dall'organo competente, assistenza in materia di contratti di lavoro, nonché servizi in materia sindacale, tecnica, amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale, previdenziale e sociale, nonché di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per i soggetti di cui al precedente punto b);
- f. organizza, eventualmente con il supporto della Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia, corsi di aggiornamento professionale, nonché riunioni e manifestazioni a carattere tecnico-commerciale, anche attraverso viaggi di studio in Italia e all'estero;
- g. promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- h. si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-mandamentali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- i. favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello mandamentale, delle proprie articolazioni organizzative;
- j. ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- k. esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche o dai deliberati di Organi associativi, propri e di Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;
- l. per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione potrà acquisire e costruire fabbricati da destinare a sede propria o per uffici distaccati dalla sede; potrà inoltre partecipare, anche in forma azionaria, a società, enti od organizzazioni che rispondono alle finalità statutarie.

**TITOLO II**  
**QUALITA', DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

**Art. 6**

*Soci*

1. Possono aderire in qualità di socio a Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario le imprese, le attività professionali, i lavoratori autonomi e ogni altro soggetto datore di lavoro con o senza fini di lucro, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia e comunque soggetti che svolgono attività economiche.
2. Chiunque intenda associarsi dovrà proporre alla Giunta formale domanda, che si intende accolta trascorsi 30 (trenta) giorni dalla presentazione. In caso di mancato accoglimento è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri.
3. I richiedenti dovranno esercitare in proprio un'attività commerciale, turistica, di servizio o essere P.M.I. ovvero esercitare una delle attività professionali e dei lavoratori autonomi e, più in generale, costituire un soggetto datore di lavoro con o senza fini di lucro, secondo le norme vigenti. Nella scheda di adesione sarà indicata la persona che eserciterà i diritti sociali se diversa dal rappresentante legale.
4. Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di aspiranti soci e senza diritto di elettorato attivo e passivo, coloro i quali intendono avviare un'attività di cui sopra e si rivolgano all'Associazione per chiedere assistenza. Possono altresì continuare ad aderire all'Associazione i titolari di aziende già associate che abbiano cessato l'attività, senza diritto di elettorato attivo e passivo.
5. Su proposta del Presidente e di almeno 2 (due) Consiglieri il Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, può conferire il titolo di socio onorario a persone fisiche o giuridiche benemerite, enti o associazioni, con esclusione del pagamento di qualsiasi contributo e dell'elettorato attivo e passivo.
6. Il Consiglio può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Organizzazioni ed Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli del sistema confederale, con le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

**Art. 7**

*Adesione: modalità e condizioni*

1. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per il biennio successivo.
2. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sottoscritta da

consegnare presso la sede legale di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario.

3. L'esercizio dei diritti sociali e negli Organi di cui agli articoli 15 e 18 lettera, a, b, c, e d nonché la rappresentanza dell'Associazione in enti o commissioni spetta ai soli soci in regola coi versamenti dei contributi e che non siano dimissionari. I soci sono tenuti ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, adempiendo le disposizioni dagli stessi emanate. Tutte le cariche sociali sono gratuite; è ammesso, a richiesta, l'eventuale rimborso delle spese sostenute.
4. Il Presidente dell'Associazione può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

### **Art. 8**

#### *Obblighi per gli Associati*

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto nonché le deliberazioni assunte dai suoi Organi Statutari. I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.
2. Per le società di capitali e per le ditte con collaboratori familiari o soci, in relazione al loro numero, il contributo associativo può essere integrato da un ulteriore importo, definito con criteri determinati dal Consiglio.  
Per tutte le ditte con dipendenti detto contributo viene integrato dal contributo di assistenza contrattuale commisurato alle retribuzioni del personale dipendente, denunciate agli Istituti previdenziali ed assistenziali
3. In presenza di particolari situazioni, su proposta del Consiglio e su approvazione dell'assemblea straordinaria, possono essere stabiliti contributi straordinari
4. I contributi vengono notificati e riscossi secondo modalità e tempi stabiliti dalla Giunta dell'Associazione. L'obbligazione contributiva nasce automaticamente con l'assunzione della qualifica di socio. Il contributo per il primo anno del triennio di associazione può essere ridotto alla metà in caso d'iscrizione nel secondo semestre.
5. In particolare l'iscrizione all'Associazione impegna gli associati per l'anno solare in corso e per il biennio successivo al pagamento dei contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari, in via diretta o tramite i sistemi convenzionati, anche ai sensi della Legge n°311/1973 e successive modificazioni.
6. L'impegno si intende rinnovato per un altro triennio e così di seguito, salvo disdetta da inviarsi all'Associazione con le modalità indicate al precedente art. 7 e fatta salva la cessazione dell'attività.
7. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario e verso le società da questa controllate, non possono esercitare i rispettivi diritti

associativi.

8. Trascorsi 90 (novanta) giorni di mora l'associato non potrà più usufruire dei servizi dell'Associazione, decadrà dalle eventuali cariche sociali e l'Associazione avrà diritto di iniziare gli atti legali per il recupero dei contributi non versati.
9. Sono ammessi contributi volontari aggiuntivi da parte di associati o di terzi.
10. Per conseguire loro particolari finalità, le suddivisioni interne di cui all'articolo 14 (Settori) possono chiedere l'istituzione di ulteriori contributi. Allo scopo è necessaria l'approvazione da parte dei rispettivi Organi di un progetto dell'iniziativa proposta che sia coerente con i principi e gli indirizzi dell'Associazione mandamentale e la ratifica del progetto medesimo da parte del Consiglio dell'Associazione, che dispone altresì le modalità di riscossione e di utilizzo delle risorse.
11. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

#### **Art. 9**

##### *Perdita della qualità di Socio*

1. La qualità di socio si perde per decesso, per cessazione dell'attività, per recesso da inoltrarsi ai sensi e con il rispetto delle modalità di cui all'art. 7 o per espulsione.
2. I soci non possono, sotto pena di espulsione da comminarsi con motivata delibera del Consiglio Direttivo, far parte contemporaneamente di altri sodalizi costituiti per gli stessi scopi e non aderenti alla Confederazione nazionale, né di altri organismi che abbiano interessi o scopi in contrasto con quelli dell'Associazione, della Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia o della Confederazione nazionale. Essi possono essere altresì espulsi per atti che ledano gli interessi, la dignità ed il decoro dell'Associazione. Infine possono essere espulsi per inosservanza grave delle norme dello Statuto, nonché per gravi deviazioni dagli indirizzi di politica generale dettati dalla Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia e dalla Confederazione nazionale.
3. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
4. La perdita della qualità di associato, qualunque sia la causa, comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### **Art. 10**

##### *Sanzioni*

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria o di contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi, sono:

- a. la sospensione;
  - b. l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera a) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.
  3. La proposta di sospensione o espulsione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni, allo scopo di consentire al socio di far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte fino a 10 (dieci) giorni antecedenti la data della suddetta convocazione.
  4. Avverso l'adozione della sanzione, l'associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

### **Art. 11**

#### *Enti ed Organismi collegati*

1. Sono enti ed organismi collegati a Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario soltanto partecipi, a condizione che i medesimi prevedano nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione mandamentale.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

## **TITOLO III**

### **GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI E GRUPPO TERZIARIO DONNA**

#### **Art. 12**

#### *Gruppo Giovani Imprenditori*

1. In seno a Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario, può essere costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio.



3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi mandamentali.

### **Art. 13**

#### *Gruppo Terziario Donna*

1. In seno a Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario, può essere costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi mandamentali.

## **TITOLO IV**

### **INQUADRAMENTO ASSOCIATI**

#### **E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CATEGORIALE**

### **Art. 14**

#### *Raggruppamenti settoriali*

1. I soci sono raggruppati nei seguenti 5 (cinque) settori:
  - a. alimentari
  - b. non alimentari
  - c. turismo
  - d. servizi
  - e. logistica
2. Tali settori potranno essere oggetto di modifiche da parte della Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia.

### **ART. 15**

#### *Sindacati di categoria*

1. Ai soli fini di un migliore raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio dell'Associazione mandamentale – nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività - organizza i soci in Sindacati mandamentali di categoria, in conformità con quanto disposto dal regolamento quadro dei Sindacati di categoria di Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia.
2. I rappresentanti dei sindacati mandamentali di categoria partecipano alle riunioni a livello provinciale per lo sviluppo delle strategie a difesa ed espansione della categoria.

## **TITOLO V**

### **ORGANI ASSOCIATIVI IN GENERALI**

#### **Art. 16**

##### *Composizione Organi Associativi*

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario sono i soggetti di cui all'articolo 6 nonché i legali rappresentanti, gli amministratori con deleghe operative e i dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino nella posizione debitoria di cui al comma 7 dell'articolo 8. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto, di quello confederale e di quello di Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2 in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario sono eletti a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea prima della votazione, non deliberi il voto palese, e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

## **TITOLO VI INCOMPATIBILITA'**

### **Art. 17**

#### *Incompatibilità*

1. Presso Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Non possono essere eletti, ovvero permanere nell'incarico, gli associati che appartengano ad altri Enti o Organismi aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione, ovvero potenzialmente o effettivamente concorrenti con attività dell'Associazione.
3. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario.

## **TITOLO VII ORGANI ASSOCIATIVI: ARTICOLAZIONE, COMPOSIZIONE E COMPETENZE**

## **Art. 18**

### *Organi*

1. Gli Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario sono:
  - a. l'Assemblea;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. la Giunta Esecutiva;
  - d. il Presidente;
  - e. il Collegio dei Revisori;
  - f. il Collegio dei Probiviri.
  
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

## **Art. 19**

### *Assemblea*

1. L'assemblea degli associati è formata da tutti i soci in regola con i contributi associativi ed è presieduta dal Presidente della Associazione. Ogni singolo socio è titolare di un voto. E' ammesso il voto per delega rilasciata ad altro componente del medesimo raggruppamento di settore; ogni socio potrà esercitare un numero massimo di due deleghe.
  
2. L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, mentre in seduta straordinaria è convocata, su richiesta del Presidente, della maggioranza della Giunta, del Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta di almeno un 1/3 (un terzo) dei Componenti dell'Assemblea medesima.

L'avviso di convocazione contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, viene spedito mediante avviso scritto, con lettera, fax o posta elettronica ovvero con altre modalità ritenute idonee dal Consiglio almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.
  
3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno 1 (una) ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Qualora la convocazione riguardi lo scioglimento e la nomina dei liquidatori ovvero il recesso dal sistema confederale dell'Associazione, per la validità è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e la deliberazione con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  (tre/quarti) dei voti espressi.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Ove sia necessario, l'Assemblea nomina fra gli intervenuti due scrutatori. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione.
5. Le delibere dell'Assemblea possono essere prese per alzata di mano o con votazione segreta. In caso di rinnovo degli organi sociali di cui all'art. 18 è obbligatoria la votazione a scrutinio segreto.
6. In caso di parità di voti nella votazione palese decide il voto del Presidente. In caso di votazione segreta, a parità di voti, risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità associativa.
7. L'Assemblea in sede ordinaria delibera su:
  - o le questioni proposte alla sua attenzione dal Consiglio;
  - o l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio entro il 30 giugno e la relazione sull'attività svolta;
  - o l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - o l'elezione del Collegio dei Probiviri
  - o elegge il Consiglio secondo le seguenti modalità:
    - a) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo il calendario comunicato 15 (quindici) giorni prima alla Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia, a mezzo lettera spedita ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.
    - b) Per le elezioni le votazioni si tengono in conformità dell'apposito Regolamento elettorale adottato dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto su schede vistate da almeno uno scrutatore e dal Presidente dell'Assemblea.
    - c) Sono ammessi al voto i soci iscritti all'Associazione mandamentale da almeno 90 (novanta) giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea, che risultino nell'apposito elenco trasmesso dalla stessa Associazione mandamentale alla Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia e che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi secondo quanto previsto dall'articolo 8.
    - d) A ciascun socio vengono consegnate due schede di colore diverso, una per l'elezione dei rappresentanti territoriali e l'altra per l'elezione dei rappresentanti di settore al quale il socio elettore appartiene. Nella scheda per l'elezione dei rappresentanti territoriali il socio potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari ai 2/3 (due terzi) dei candidati da eleggere se superiori a due, con arrotondamento all'unità più prossima.
    - e) Risultano eletti i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti

nell'elezione dei rappresentanti territoriali e di quelli di ogni settore presente. Dei risultati elettorali verrà redatto verbale, da conservarsi a cura dell'Associazione mandamentale, con graduatorie complete e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli scrutatori.

- f) Il socio che risultasse eletto in entrambe le votazioni dovrà optare per un unico titolo. A questo subentrerà il socio risultante primo tra i non eletti. In caso di parità di voti è eletto l'associato con maggiore anzianità associativa.
8. L'Assemblea, in sede straordinaria, con facoltà del Presidente dell'Associazione di farsi assistere da un notaio con funzioni di segretario verbalizzante, delibera:
- a. sulle modifiche dello Statuto;
  - b. sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
  - c. su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.
9. La convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sul recesso dal sistema confederale di "Confcommercio Imprese per l'Italia" è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente provinciale mediante lettera raccomandata a.r.. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti di Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
10. Il segretario, individuato comunque in mancanza di un notaio nel Direttore dell'Associazione ovvero da un funzionario da esso delegato, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori e trascritto sul registro dei verbali.
11. Il Presidente dell'assemblea stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni, che possono avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata di mano, salvo i casi espressamente stabiliti dal presente statuto. In caso di parità nelle votazioni palesi è determinante il voto del Presidente; nelle votazioni segrete le votazioni si ripetono e, in caso di nuova parità, la proposta si intende respinta. Non vengono computate ad ogni effetto le schede bianche e quelle nulle.

## **Art. 20**

### *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un numero massimo di dieci componenti di cui uno per ciascuno dei cinque settori individuati dalla Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia che contino almeno 5 soci e dai rimanenti componenti in qualità di rappresentanti territoriali.

Nel caso di componenti il Consiglio vacanti, provvederà alla loro sostituzione l'organismo che li aveva eletti.

1. Ad ogni componente il Consiglio Direttivo spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.  
Nel caso di parità di voti prevale la parte che raccoglie il voto del Presidente; se la votazione è segreta, in caso di ulteriore parità, la stessa viene ripetuta ad oltranza. Non sono ammesse deleghe.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 4 (quattro) mesi e comunque quando il Presidente stesso lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei Consiglieri e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.  
La convocazione, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, avviene mediante avviso scritto spedito con lettera, fax o posta elettronica ovvero con altre modalità ritenute idonee dal Consiglio almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta ai sensi del precedente comma 3, il Presidente deve provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.  
In mancanza, vi provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro gli ulteriori 10 (dieci) giorni successivi.

## **Art. 21**

### *Consigli Direttivo- competenze*

#### 1. Il Consiglio Direttivo :

- elegge, a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione;
- elegge al proprio interno tre componenti la Giunta esecutiva, tra i quali il Vicepresidente Vicario, su proposta del Presidente;
- elegge al proprio interno il Cassiere Economo su proposta del Presidente;
- definisce l'ammontare dei contributi associativi ordinari e straordinari a carico dei soci;
- delibera sull'istituzione o costituzione di comitati, consorzi, commissioni per lo studio e la trattazione di particolari problemi, società o altri organismi in conformità agli scopi statutari;
- esegue le delibere dell'Assemblea;
- delibera sugli atti di acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare e in genere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, con facoltà di delega alla Giunta Esecutiva;
- tratta e delibera in merito alle attività sindacali dell'Associazione;
- esamina le proposte di modifiche statutarie della Giunta da sottoporre all'Assemblea in accordo con la Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia;

- esercita, nei casi urgenti, i poteri dell'Assemblea ordinaria, salvo ratifica nella prima seduta utile;
- predispone, su proposta della Giunta, il bilancio consuntivo e la relazione accompagnatoria da approvare in assemblea.

## **Art . 22**

### *Giunta Esecutiva - composizione e convocazione*

1. La Giunta Esecutiva dell'Associazione è composta dal Presidente dell'Associazione, dai tre componenti eletti dal Consiglio ai sensi dell'art. 21 e dal Cassiere Economo.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, di massima una volta al mese. Essa è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, dei quali uno deve essere il Presidente o il Vicepresidente vicario, che la presiedono. Può essere convocata su richiesta della metà più uno dei componenti ed è presieduta dal Presidente.
3. L'avviso scritto di convocazione, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione viene spedito con lettera, fax o posta elettronica ovvero con altre modalità ritenute idonee dal Consiglio almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione. Nei casi urgenti la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono, con un solo giorno di preavviso e senza preventiva comunicazione dell'ordine del giorno.

## **Art. 23**

### *Giunta Esecutiva: competenze*

1. La Giunta Esecutiva, nel quadro delle direttive di massima fissate dall'Assemblea e degli indirizzi indicati dal Consiglio, detta i criteri operativi dell'Associazione, elabora e propone le questioni da sottoporre al Consiglio stesso ed assume i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi statuari.
2. La Giunta esecutiva inoltre:
  - predispone i progetti di modifiche statutarie;
  - adotta, in caso di particolari necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio, cui riferisce, per la ratifica, alla prima riunione successiva;
  - elabora le proposte relative alla determinazione dei contributi associativi;
  - delibera sulla domanda di adesione all'Associazione nonché sulla perdita della qualità di socio ai sensi dell'art.9;
  - stabilisce il settore ed il sindacato di categoria di appartenenza dei singoli associati;
  - sottopone i bilanci all'attenzione del Consiglio Direttivo ;
  - su proposta del Presidente nomina il Direttore dell'Associazione, ne fissa gli



- emolumenti e provvede in ordine alla sua eventuale revoca;
- o delibera in merito all'assunzione, all'inquadramento ed al licenziamento del personale dipendente su proposta del Direttore;
- o approva i regolamenti dei comitati degli altri organismi istituiti dal Consiglio Direttivo in seno all'Associazione;
- o propone al Consiglio Direttivo l'accensione di mutui, le aperture di credito e la concessione di garanzie e l'assenso a cancellazione di ipoteche;
- o designa, nomina e revoca i componenti di eventuali commissioni tecniche;
- o provvede alla designazione, nomina e revoca di rappresentanti o delegati dell'Associazione in Enti esterni come commissioni, consessi, società, consorzi ed altri organi nel territorio di competenza. Può designare e nominare anche dipendenti dell'Associazione e persone estranee ad essa;
- o delibera in ordine all'eventuale apertura di uffici dell'Associazione, ovunque ne sia ravvisata l'opportunità nel territorio di competenza;
- o fissa i compiti del Cassiere economo.

## **Art. 24**

### *Presidente*

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

1. Il Presidente rappresenta e garantisce l'unitarietà e l'univocità della rappresentanza associativa in tutte le sue articolazioni di categoria e territoriali.  
In quanto tale, egli si occupa in via esclusiva, coadiuvato dall'apporto tecnico e dall'assistenza del Direttore, dei rapporti con i mezzi di comunicazione.  
Al solo fine di garantire autorevolezza e competenza negli interventi, il Presidente potrà delegare in qualità di portavoce, un rappresentante comunale/territoriale, di categoria ovvero il Direttore ad intervenire presso i media su specifici temi.
2. In caso di vacanza del posto del Presidente per recesso o manifesto permanente impedimento, il Vicepresidente vicario ne assume le funzioni quale Presidente "ad interim" con tutti i poteri e deve convocare, entro 30 (trenta) giorni, il Consiglio Direttivo che provvede all'elezione del nuovo Presidente, il quale durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso. Analogamente procede il Presidente nel caso di vacanza di altri componenti la Giunta Esecutiva. Il Presidente sovrintende all'andamento dell'Associazione e provvede all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali.
3. Il Presidente inoltre:
  - a. ha la gestione ordinaria dell'Associazione e può delegare a colleghi dirigenti o funzionari dell'Associazione il compimento di atti o categorie di atti;
  - b. riferisce alla Giunta, su proposta del Direttore, l'organizzazione degli uffici;
  - c. può conferire incarichi professionali occasionali o continuativi, a persone di

- specifica competenza;
- d. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
  - e. ha facoltà di riscuotere e quietanzare;
  - f. adotta in caso di particolari necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta cui riferisce per la ratifica alla prima riunione utile.

#### **Art. 25**

##### *Rieleggibilità del Presidente*

Presso Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

#### **Art. 26**

##### *Collegio Revisori dei Conti*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 (tre) componenti di cui 2 (due) eletti dall'Assemblea dei Soci ed 1 (uno) designato dalla Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia con funzione di Presidente in conformità dell'apposito Regolamento adottato dalla Giunta della Confcommercio – Imprese per l'Italia Unione Venezia.

1. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque Organo associativo di Confcommercio – Imprese per l'Italia Unione Venezia e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
2. Il Collegio dei Revisori ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e riferisce all'Assemblea.
3. La presenza del Collegio è obbligatoria quando tali organi sono chiamati ad approvare i bilanci.
4. Possono essere eletti Revisori anche persone estranee all'Associazione.

#### **Art. 27**

##### *Collegio dei Probiviri*

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) componenti di cui 2 (due) eletti dall'Assemblea dei Soci ed 1 (uno) designato dalla Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia con funzione di Presidente in conformità dell'apposito Regolamento adottato dalla Giunta della Confcommercio – Imprese per l'Italia Unione Venezia.
2. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Probiviri costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque Organo associativo di Confcommercio – Imprese per l'Italia Unione Venezia e di qualunque altro Organo

associativo previsto dal presente Statuto.

3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le vertenze che per inosservanza dello Statuto o per altre ragioni dovessero sorgere tra l'Associazione ed i propri aderenti, fra associati in ordine ai rapporti che discendono da tale loro qualifica.
4. Il Collegio giudica senza particolari formalità di rito, su istanza di almeno un contendente, quale amichevole compositore, ha le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine e conclude con un lodo scritto inappellabile.
5. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del lodo arbitrale, espressa dal Collegio dei Probiviri, ad ogni effetto di legge.

### **Art. 28**

#### *Presidente Onorario*

1. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare il Presidente Onorario, scegliendolo tra coloro che hanno ricoperto incarichi di Giunta per almeno due mandati.
2. Il Presidente Onorario nominato resta in carica sino alla decadenza dell'Organo che lo ha proposto, salvo rinuncia all'incarico o revoca espressa deliberata dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio, il quale delibera con votazione unanime dei suoi componenti.
3. Al Presidente Onorario possono essere conferiti specifici incarichi di rappresentanza.

### **Art. 29**

#### *Durata delle Cariche*

Tutte le cariche hanno durata quinquennale, pertanto alla scadenza dovranno essere rinnovate.

E' ammessa la rieleggibilità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 per la carica di Presidente.

1. Coloro che si trovassero a dover subentrare in corso di mandato decadono insieme agli altri componenti dell'organo a cui appartengono.  
Le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto con le modalità previste al precedente art. 19.
2. Tutte le cariche sono gratuite. La Giunta può deliberare il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dei rispettivi mandati.
3. Le dimissioni o la decadenza di un componente del Consiglio Direttivo comportano

la sostituzione con il primo dei non eletti in caso di rappresentante territoriale ovvero di rappresentante di settore decaduto .

## **TITOLO VIII - DIRETTORE**

### **Art. 30**

#### *Direttore e Uffici*

1. L'Associazione per l'esercizio della propria attività dispone di una organizzazione tecnico-burocratica con uffici e servizi dislocati nel capoluogo mandamentale e, ove ritenuto opportuno, in altre sedi del territorio mandamentale.  
Sovrintende alla organizzazione e alla disciplina degli uffici dell'Associazione un Direttore, nominato e revocato, su proposta del Presidente, dalla Giunta che svolge la sua attività secondo le direttive del Presidente, in esecuzione anche delle deliberazioni degli organi statutari.
2. Il Direttore inoltre:
  - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
  - b) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario assicurando il loro buon funzionamento;
  - c) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
  - d) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - e) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Cassiere Economo;
  - f) ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici;
  - g) firma la corrispondenza ordinaria dell'Associazione e controfirma quella degli Organi collegiali e delle suddivisioni interne dell'Associazione, quali le Associazioni di categoria, le Delegazioni, le Sezioni e le Consulte;
  - h) coadiuva inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato; partecipa a titolo consultivo alle riunioni degli stessi Organi e di tutte le consulte e le suddivisioni interne dell'Associazione;
  - i) funge da segretario, accertandone la regolare composizione, delle assemblee e riunioni indette nell'ambito dell'Associazione in tutto il territorio mandamentale, delegando in sua assenza o impedimento un collaboratore, tranne nei casi in cui tale compito sia espressamente attribuito dallo statuto ad un Notaio.

## **TITOLO IX**

### **GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE**

## **Art. 31**

### *Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria*

1. Il patrimonio di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario è costituito:
  - a) dai beni immobili, mobili, titoli e valori a qualsiasi titolo divengano di proprietà dell'Associazione;
  - b) dalle somme acquisite al patrimonio ed accantonate per qualsiasi titolo fino a che non siano state erogate.
  
2. Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
  - a) le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  - b) le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario;
  - c) ogni bene lasciato in eredità o legato;
  - d) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  - e) ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario;
  - f) le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
  
3. Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale e del rendiconto economico. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la situazione economico-finanziaria attraverso la corrispondenza delle voci di entrata e di uscita con la relativa documentazione.

Il bilancio consuntivo è redatto secondo lo schema che verrà fissato dalla Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia alla quale è trasmesso entro 30 giorni dalla sua approvazione.
  
4. E' fatto divieto a Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
  
5. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

## **Art. 32**

### *Esercizio Finanziario*

L'esercizio finanziario di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di

ciascun anno.

**Art. 33**

*Scioglimento*

In caso di scioglimento, con le procedure previste dall'art. 19, di Confcommercio-Imprese per l'Italia mandamento di Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 34**

*Rinvio*

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili e in base al principio di sussidiarietà le disposizioni dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia, ovvero dello Statuto Confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.